# ACCORDO INTERCONFEDERALE REGIONALE SULLA PROMOZIONE DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELLE IMPRESE ARTIGIANE E NELLE PMI

Il giorno 23/01/11 nella sede di Ebav, in Marghera Venezia, si sono incontrate:

- CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO, rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo, assistito dal Segretario Regionale Francesco Giacomin e dal Responsabile della divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;
- CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, assistito dal Segretario regionale Mario Borin e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Emanuele Cecchetti;
- CASARTIGIANI Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal Segretario Generale Andrea Prando e dal Responsabile regionale per le Relazioni Sindacali Umberto D'Aliberti e da Giuseppe Bordignon;

е

- **CGIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Christian Ferrari, dalla segretaria regionale Tiziana Basso e da Renzo Pellizzon;
- CISL regionale Veneto, rappresentata dal segretario generale regionale Onofrio Rota, dal segretario regionale Gianfranco Refosco e da Pietro Scomparin:
- **UIL regionale Veneto**, rappresentata dal segretario generale regionale Gerardo Colamarco, dai segretari regionali Riccardo Dal Lago e Brunero Zacchei.

#### LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE

# Viste

- Le Risoluzioni dell'Unione Europea in materia di istruzione e formazione professionale ed in Particolare la Strategia Europa 2020 che individua nella diffusione di forme di apprendimento basate sul lavoro uno dei pilastri per la crescita, intelligente, sostenibile e inclusiva;
- La Legge 13 luglio 2015, n. 107 di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ed i Decreti legislativi del 13 aprile 2017, nn 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ed in particolare quello relativo alla revisione dei percorsi di istruzione e formazione professionale che richiedono un maggiore raccordo tra istituzioni

1

37

)7. fl

1

D

- formative e imprese per la progettazione, gestione e valutazione dei percorsi di formazione basati sul lavoro:
- Il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola lavoro a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 che definisce l'alternanza quale modalità di realizzazione dei percorsi formativi del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, progettati in collaborazione con le imprese, le associazioni di rappresentanza e le camere di commercio, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze finalizzate ad incrementarne l'occupabilità e la mobilità sociale;
- La Guida operativa del Miur dell'8 ottobre 2015 in materia di alternanza scuola lavoro che prevede tra le altre cose che le scuole e le istituzioni formative possano fare riferimento alle organizzazioni presenti sul territorio per diffondere e sviluppare le opportunità di apprendimento basate sul lavoro:
- La Legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 sul sistema educativo della Regione del Veneto che promuove l'alternanza scuola lavoro quale pilastro del sistema formativo regionale;
- Le previsioni in materia di alternanza scuola lavoro contenute nel Piano della Regione Veneto per il lavoro 2017-2018 che si propone l'obiettivo di integrare efficacemente le necessità formative degli studenti e le esigenze occupazionali del sistema economico e sociale per qualificare e diffondere le opportunità di alternanza scuola lavoro:
- Il Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca – Ufficio scolastico regionale per il Veneto (USRV), Uninoncamere del Veneto e Parti sociali del 1 giugno 2016 che si propone l'obiettivo di porre in essere un'azione di sistema avente l'obiettivo di delineare un modello condiviso di alternanza scuola lavoro a livello regionale;
- La Nota dell'USR Veneto del dicembre 2016 in materia di alternanza scuola lavoro che fornisce importanti indicazioni anche in materia di salute e sicurezza nei percorsi di alternanza scuola lavoro con i minori.

#### Considerati

Gli esiti della sperimentazione avviata sull'alternanza scuola lavoro in Veneto e le criticità emerse nell'ambito del Tavolo Tecnico del 12 giugno 2017, riguardanti in particolare l'opportunità: a) di promuovere l'alternanza scuola lavoro; b) di sostenere, eventualmente anche per il tramite di specifiche azioni formative, il ruolo del tutor aziendale; c) di supportare le attività di tutoraggio aziendale attraverso l'introduzione di specifiche forme di assistenza all'impresa; d) di rafforzare le tutele in materia di salute e sicurezza per i giovani in alternanza.

## Convengono quanto segue

#### Art. 1 (Oggetto)

Le Parti con la sottoscrizione del presente Accordo si impegnano in particolare attraverso il rafforzamento del ruolo strategico della bilateralità artigiana, a promuovere e sviluppare:

a) i percorsi di alternanza scuola lavoro all'interno delle imprese artigiane e PMI aderenti al sistema della bilateralità artigiana veneta;











- b) la figura del tutor esterno, valorizzando l'importanza di tale ruolo per assicurare l'efficace raccordo tra impresa e istituzione scolastica;
- c) la collaborazione tra scuola e impresa nella realizzazione dei percorsi di alternanza;
- d) la cultura della sicurezza nei sistemi formativi territoriali e nei luoghi di lavoro con particolare riguardo ai giovani in percorsi di alternanza.

Le previsioni contenute nel presente Accordo trovano applicazione per i percorsi di alternanza ai sensi dell'articolo 1 comma 33 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 e per quelli attivati nell'ambito dei percorsi erogati ai sensi del capo III del D.lgs n. 226 del 17 ottobre 2005 a prescindere dalla loro denominazione specifica (alternanza rafforzata o stage aziendale).

# Articolo 2 (Promozione dell'alternanza scuola lavoro nelle imprese artigiane e nelle PMI)

Le Parti, per la realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 1 lett. a), ritengono importante pervenire alla definizione di strumenti multimediali innovativi, basati su una rinnovata rappresentazione culturale del *lavoro artigiano*. La realizzazione degli stessi si baserà su testimonianze virtuose di percorsi di alternanza realizzati all'interno delle imprese e coinvolgerà in particolare imprenditori, lavoratori, docenti, studenti e famiglie.

La predisposizione di tali strumenti multimediali è rimessa ad un gruppo di esperti nominato dalle Parti costitutive di EBAV. All'Ente Bilaterale è anche affidato il coordinamento e il finanziamento delle attività di cui sopra.

A livello territoriale potranno essere costituiti tavoli di confronto tra le Parti, su iniziativa di una di queste, per individuare le modalità di promozione dei contenuti e delle opportunità del presente Accordo.

A tal fine le Parti organizzeranno inoltre incontri territoriali con le imprese per rafforzare l'adesione a percorsi di alternanza scuola lavoro, coinvolgendo anche gli Uffici Scolastici Provinciali e le Camere di Commercio.

#### Articolo 3 (Promozione e rafforzamento della figura del tutor aziendale)

Le Parti, per la realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 1 lett. b), ritengono importante incoraggiare la partecipazione, su base volontaria, dei tutor aziendali a specifici percorsi formativi. Questi ultimi potranno essere realizzati, anche in aggiunta agli eventuali interventi regionali, con il coinvolgimento di Fondartigianato (a) ed EBAV (b).

In particolare:

## a) Fondartigianato

Le Parti, per il tramite dell'articolazione regionale veneta di Fondartigianato, chiederanno al Fondo la predisposizione di avvisi e piani specifici per la definizione e la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo ovvero l'inclusione all'interno dei piani formativi di attività rivolte specificatamente alla formazione dei tutor aziendali. Le Parti condividono inoltre l'opportunità di identificare meccanismi premiali per quei progetti che contengono moduli per la formazione dei tutor per l'alternanza scuola lavoro e per apprendistato duale.

Ch M



3 75

L'articolazione regionale veneta del Fondo è invitata a rilevare le eventuali criticità riscontrate nella definizione e nell'implementazione delle attività di cui sopra, proponendo le possibili soluzioni alle Parti stipulanti il presente Accordo.

Inoltre, nell'ambito delle risorse proprie dell'articolazione regionale del Fondo destinate alla formazione, verranno individuate annualmente le risorse da indirizzare alla formazione dei tutor, che saranno oggetto di specifiche richieste di attuazione di avvisi da parte di Fondartigianato.

Le attività formative di cui al presente punto a) potranno essere svolte dalle strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell'artigianato veneto (Confartigianato, CNA, Casartigiani) e dalle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL) accreditate presso la Regione del Veneto.

### b) EBAV

Con riguardo ai percorsi formativi rivolti a titolari, soci e collaboratori di imprese artigiane, gestiti e svolti quali soggetti organizzatori, dalle strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell'artigianato veneto (Confartigianato, CNA, Casartigiani) accreditate presso la Regione del Veneto, si invita il CdA di EBAV a deliberare con riguardo alle seguenti prestazioni:

b1) sostegno economico alle aziende nei limiti del 50% dei costi della formazione e comunque per un massimo erogabile pari ad € 150. La prestazione non sarà ripetibile per la medesima impresa.

b2) incentivo alla partecipazione alle attività formative di cui sopra da erogare alle imprese in esito all'attivazione, entro i 12 mesi successivi alla conclusione dello stesso, di almeno un percorso di alternanza, di valore non superiore al rimborso ottenuto per l'attività formativa.

Le risorse destinate alle due prestazioni di cui alle lettere b1) e b2), tra loro cumulabili, saranno a carico del Fondo EBAV per la formazione professionale di primo livello, entro un massimale di risorse pari ad € 100.000. Nel caso di richieste superiori al massimale, le Parti si incontreranno per rivedere la prestazione.

Tali erogazioni saranno riconosciute alle imprese che non hanno ricevuto analoghe sovvenzioni allo stesso titolo da parte di altri soggetti istituzionali o enti pubblici (Camera di Commercio, Regione, ecc.).

# Articolo 4 (Assistenza e supporto alle imprese in materia di co-progettazione e realizzazione dei percorsi di alternanza)

Le Parti, per la realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 1 lett. c), ritengono importante prevedere una compartecipazione ai costi sostenuti dalle imprese per la fruizione di servizi a supporto/assistenza:

- a) alle attività di progettazione del percorso di alternanza in impresa facilitando la collaborazione tra impresa e istituzioni formative, assolvendo a tutti gli adempimenti richiesti (attivazione della convenzione, partecipazione alla definizione del patto formativo, modulo di adesione ai percorsi di alternanza, verifica della formazione in materia di sicurezza svolta dagli studenti e gestione della relativa documentazione, etc.);
- b) alle attività di verifica dei percorsi di alternanza (compilazione del foglio presenze dello studente in impresa, dei registri di tutoraggio, della scheda di valutazione del percorso, etc.).

200

24:

 $\mathcal{A}$ 

4

Per la realizzazione di quanto previsto dal comma precedente, si invita il CdA di EBAV a deliberare il sostegno economico alle aziende rispetto alle spese sostenute per la fruizione dei servizi di cui alle lettere a) e b) resi dalle strutture promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell'artigianato veneto (Confartigianato, CNA, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto, per una quota non superiore al 30% della spesa effettuata e comunque per un massimo erogabile pari ad € 200.

La prestazione avrà durata annuale e non sarà ripetibile per la singola impresa.

Le risorse destinate alla prestazione saranno a carico del Fondo per la formazione professionale di primo livello per un massimale di € 150.000

Tali erogazioni saranno riconosciute alle imprese che non hanno ricevuto analoghe sovvenzioni allo stesso titolo da parte di altri soggetti istituzionali o enti pubblici (Camera di Commercio, Regione, ecc.).

## Articolo 5 (Interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

Le Parti, per la realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 1 lett. d), ritengono importante pervenire alla messa a punto di un sistema di salute e sicurezza specifico e adeguato per garantire i giovani, anche minorenni, in alternanza e le imprese ospitanti.

Al fine di supportare le imprese nell'attivazione di tutte le misure necessarie, le Parti invitano il COBIS a deliberare, informando anche le Commissioni Paritetiche Provinciali, i seguenti specifici interventi:

- a) predisposizione di linee guida in materia di sicurezza per l'inserimento in azienda di studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola lavoro (sia minori che non). Tali linee guida dovranno essere utilizzabili, vista la problematica comune, anche dalle imprese che avviano giovani (sia minorenni che maggiorenni) in apprendistato ex art. 43, D.lgs n. 81/2015;
- b) attivazione di una prestazione, cofinanziata da EBAV, destinata alle imprese per l'aggiornamento del DVR per la verifica della compatibilità della presenza di giovani studenti (sia minori che non) con l'attività lavorativa svolta e all'eventuale aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione da adottare. Requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda da parte di EBAV sarà la consultazione dell'RLST sulle specifiche dell'aggiornamento del DVR.

Inoltre il COBIS valorizzerà i progetti sul tema proposti dalle Commissioni Paritetiche Provinciali e si impegnerà alla loro divulgazione.

#### Art. 6 (Comunicazione)

Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Accordo anche con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e formative e le imprese artigiane e PMI.

#### Art. 7 (Monitoraggio)

Le Parti, nel mese di settembre 2018, effettueranno un monitoraggio dell'applicazione del presente Accordo al fine di verificarne l'efficacia.

#### Art. 8 (Durata)

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale. Il finanziamento delle singole prestazioni di EBAV è soggetto a verifica annuale.

75

)4:6 · W

5

(3)

# Art. 9 (Armonizzazione per il settore edile)

L'armonizzazione delle norme contenute nel presente Accordo con riguardo al settore edile avverrà attraverso specifica intesa tra le Parti stipulanti i contratti collettivi regionali di settore.

**CONFARTIGIANATO IMPRESE** 

**WENETO** 

 $\wedge$ 

CASARTIGIANI VENETO

CISL VENETO

UIL VENETO

8

Sy

6

Hed

6